

RE GIONE BASILICATA - DIP.TO AMBIENTE E ENERGIA

UFFICIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Via Vincenzo Verrastro n. 5

85100 Potenza (PZ)

PEC: ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it

Oggetto: ID_4/2018/VA – D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i. art. 27 bis comma 4 – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) inerente l'installazione I.P.P.C. denominata "Impianto di Digestione Anaerobica di Biomasse per la produzione di Biometano e Compost di qualità", da realizzarsi in Località Zona Industriale di Tito Scalo, in agro del Comune di Tito (PZ). Proponente: Società BIEN s.r.l. – Biological Innovative Energy.

In riferimento all'oggetto ed all'avvio del procedimento Autorizzatorio ai sensi dell'art. 27 bis comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 inerente la procedura di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), con la presente gli scriventi cittadini,

premettendo che:

- con nota del 20 agosto 2018, è stata presentata da parte della società B.I.E.N. s.r.l. – Biological Innovative Energy, all'Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata, istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, relativa all'installazione I.P.P.C. denominato "Impianto di Digestione Anaerobica di Biomasse per la produzione di Biometano e Compost di qualità", da realizzarsi in Località Zona Industriale di Tito Scalo, in agro del Comune di Tito (PZ);
- all'interno dell'elaborato denominato "18.080.SA1.0-00_Elenco Elaborati", allegato alla predetta istanza, il proponente ha specificato gli elaborati pubblicabili sul sito web istituzionale regionale;
- con nota prot. N. 0168370/23AB dell'08 ottobre 2018, l'Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata ha comunicato alla società proponente B.I.E.N. srl l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale regionale, della documentazione allegata alla predetta istanza, che la pubblicazione è stata effettuata secondo le specifiche richieste della società proponente, tenendo conto "delle informazioni che, ad avviso del gestore (**proponente**), non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale", secondo quanto disposto dall'art. 27-bis, comma 2 del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.;

osservano che:

- come disposto dall'art. 3 del D.L.vo 195/2005, l'autorità pubblica rende disponibile le informazioni ambientali a chiunque ne faccia richiesta senza che questi debba dichiarare il proprio interesse. Nei casi di cui al comma 2 lette a), d), f), g), e h), la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente. Tanto premesso va sottolineato che la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale "prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia ambientale, sia per quello che riguarda il profilo oggettivo, prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg., l. 7 agosto 1990 n. 241".

-

Ciò detto nemmeno il limite delle informazioni industriali connessa ad una presunta quanto indimostrata riservatezza delle informazioni industriali, commerciali o personali può essere opposta dalla amministrazione competente al rilascio del provvedimento in quanto per un verso, la società proponente non si trova in un regime di gara di appalto per cui, sempre ove fossero accertate e documentate le esigenze di segretezza industriale potrebbe eventualmente essere limitata l'ostensione della documentazione - in ogni caso nella parte relativa al brevetto, segreto ecc-, per altro verso e siccome la proponente chiede il rilascio di una autorizzazione che confligge almeno potenzialmente con interessi afferenti la tutela dell'ambiente e della sicurezza ambientale e sanitaria allora si capisce come la riservatezza retrocede rispetto al preminente interesse generale.

In merito alle considerazioni sopra espresse evidenziamo che questo atteggiamento è atto a comprimere il diritto alla partecipazione nel procedimento in questione e pertanto si richiede, al fine della produzione di osservazioni pertinenti da parte dei cittadini, la documentazione ambientale integrale relative al progetto, onde potere essere soddisfatti in maniera esaustiva. Pertanto si richiedono ulteriori sessanta giorni per la successiva formulazione delle dovute osservazioni.

Si manifesta contestualmente con la presente la volontà di partecipare in sede di conferenza di servizi al procedimento autorizzatorio nella qualità di cittadini e rappresentanti del comitato civico città di Tito.

Tito lì, 12 gennaio 2019

I rappresentanti del Comitato civico città di Tito

Oddone Gianluca

Messina Rosario

Meliante Giuseppe